

EL M. P. 'IUSTI IUDICIS'. TEXTO Y COMENTARIO

I. *Texto* *

Seguendo gli esempi e le parole di Gesù Cristo, giusto giudice (2tm4,8), la chiesa, fin dall'inizio della sua esistenza, è stata particolarmente sensibile ai problemi dell'amministrazione della giustizia, e ciò sia nell'ambito suo proprio sia nei rapporti con gli ordinamenti secolari, in cui essa stessa e i suoi fedeli sono chiamati a vivere e a svolgere la loro missione di salvezza. Perciò, da un lato, nell'ambito della stessa comunità ecclesiale, dotata di un ordinamento giuridico proprio, è stato fin dai primi tempi provveduto a che le persone fisiche e giuridiche fossero patrocinata presso le istanze ecclesiastiche per tutelare i beni spirituali o quelli con essi connessi, loro spettanti a tenore del diritto divino e umano, vigente nella chiesa. D'altro lato, la chiesa stessa, nelle sue varie articolazioni, si è trovata nella necessità di esigere il riconoscimento o l'osservanza di suoi diritti anche in sede giudiziaria.

Seguace, poi, di colui 'che, da ricco che era, si è fatto povero' (2^{Cor} 8,9), ha sentito come sua la necessità dei poveri e dei deboli di essere assistiti anche sul piano processuale, ove necessario, per la tutela dei propri diritti.

Nell'espletamento di questa funzione, che ha una dimensione ecclesiale, si sono impegnati gli avvocati.

Presso la Santa Sede hanno svolto questa funzione due istituzioni particolarmente benemerite.

Già s. Gregorio Magno stabilì sette difensori della chiesa, dai quali ebbero probabilmente origine gli avvocati concistoriali.

Nell'1130 Innocenzo XI assegnò il compito di patrocinare le cause davanti al sommo pontefice ai procuratori dei sacri palazzi apostolici.

Benedetto XII, poi, con la costituzione apostolica *Decens et necessarium*, del 26 ottobre 1340, costituì in due collegi distinti gli avvocati concistoriali e i procuratori dei sacri palazzi apostolici.

Nel corso della storia i due citati collegi hanno[®] assolto egregiamente la loro importante e delicata funzione, tanto da meritare riconoscimenti e privilegi dai sommi pontefici.

Nel contesto, peraltro, della revisione della costituzione apostolica sulla curia romana, e quasi a completamento di quell'aggiornamento, di cui il Vaticano II ha posto i principi è fissato gli orientamenti e il CIC ha perseguito

* *L'Osservatore Romano*, 13-7-1988, p. 4.